



Sent. TF n. 15/21

## IL TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale composto dai Sigg.ri:

Presidente	avv. Antonio FELEPPA
Giudice	avv. Simone RONA
Giudice	avv. Franco Massimo LANOCITA

ha emesso la seguente sentenza

all'udienza camerale del 26/11/2021, tenutasi in collegamento attraverso video conferenza Google Meet <http://meet.google.com/rfe-dbek-kek>, nel procedimento n. 8/21 T.F., tra il P.F. ed il tesserato Mario D'AVOSSA (tess. DVR014)

### INCOLPATO

*<<di avere, durante il Festival del Bridge 2021 - Torneo a Squadre Open, Salsomaggiore Terme (PR) in occasione del terzo turno di gara del 19/06/2021, strumentalmente e senza alcun fondato motivo, bensì nella consapevolezza della illiceità della condotta posta in essere, dopo l'inizio del gioco del board n. 28, dichiarato "di voler fare riserva sulla mano", cui non faceva seguito alcuna chiamata del direttore (che – piuttosto – veniva chiamato dall'avversario stesso), con violazione dei doveri di etica e correttezza nei rapporti con gli altri tesserati e nell'evidente tentativo di creare agitazione nell'avversario così da ottenere un'indebita alterazione della difesa a proprio vantaggio, nonché allo scopo di offendere e mettere in dubbio la correttezza degli avversari, così violando i principi di lealtà e probità sanciti dagli artt. 7, 15 e 48 dello Statuto Federale e dall'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (richiamato dallo stesso art. 15 Statuto)"*.

Acquisiti gli atti del P.F. e recepite le conclusioni della stessa Procura Federale, il Tribunale Federale, si è ritirato in camera di consiglio, tenutasi con le modalità di cui sopra, per la decisione.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito del deferimento del P.F. relativo al procedimento iscritto al n. 8/21 T.F., il tesserato Mario D'AVOSSA (DVR014) veniva tratto in giudizio innanzi al Tribunale Federale per rispondere dell'addebito disciplinare ascrittogli in epigrafe. All'odierna udienza tenutasi in collegamento attraverso

---

## FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

+39 02 7000333

+39 02 7001398

figb@federbridge.it

www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152





video conferenza Google Meet <http://meet.google.com/rfe-dbek-kek>, acquisiti gli atti del P.F. e recepite le conclusioni della stessa Procura Federale, il Tribunale Federale, si è ritirato in camera di consiglio, tenutasi con le modalità di cui sopra, per la decisione.

### IL FATTO

Durante lo svolgimento del terzo turno del Torneo a Squadre Open, Festival del Bridge 2021, svoltosi a Salsomaggiore Terme (PR), la tesserata Gabriella Manara è intervenuta di un cuori sull'apertura del tesserato Lo Presti, compagno dell'incolpato tesserato D'Avossa, ricevendo l'appoggio a due cuori della partner Lumia, sulla dichiarazione di 1 SA del D'Avossa.

La licita si è chiusa sul contratto di 3 SA della coppia D'Avossa/Lo Presto e il conseguente attacco con piccola a cuori della giocatrice Lumia.

Dal morto è stata giocata la Q secca, dopo breve esitazione e la Manara, dopo aver a sua volta esitato, ha effettuato una presa di asso. Ancora esitazione, e il ritorno di 4 di cuori per il 9 del dichiarante e il K della compagna che, dopo altra esitazione, ritorna di 2 di Picche.

A questo punto del gioco, l'incolpato D'Avossa ha dichiarato di riservarsi la chiamata dell'arbitro.

Il gioco della mano è peraltro proseguito senza alcuna contestazione da parte delle avversarie.

Al termine della mano, l'incolpato ha imbussolato le carte senza avvalersi della riserva.

L'avversaria Lumia, in tale fase, a mano quindi ultimata, ha chiesto i motivi della riserva all'avversario D'Avossa il quale ha risposto di non avere capito perché la Lumia non abbia proseguito a cuori.

In risposta, la Lumia ha dichiarato di sentirsi offesa dal comportamento dell'incolpato che ha espresso la riserva ed ha chiamato il direttore, il quale ha acquisito le dichiarazioni di tutti i presenti al tavolo.

Su tali dichiarazioni, acquisite dal P.F., la Procura ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del D'Avossa al quale è stato contestato l'illecito formulato in epigrafe.

Il D'Avossa ha depositato la sua memoria difensiva dopo aver avuto cognizione della contestazione.

Nella memoria, sostanzialmente, l'incolpato nega l'addebito, assumendo che la riserva espressa nel corso della mano non ha potuto avere alcun effetto, tantomeno di provocare un turbamento psichico incidente sulla capacità di gioco delle avversarie, giocatrici di caratura internazionale.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La tesi dell'accusa, aleggia il *genus* di illeciti che in altro ordinamento è rappresentato dai reati di pericolo, cioè senza evento.

---

## FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





Tale impostazione non può essere condivisa, laddove appare indispensabile nel caso di specie la valutazione del danno subito dalle avversarie dell'incolpato a seguito della riserva da questi espressa.

Tanto in linea con la migliore dottrina penalistica (capofila il Bricola) che trova da tempo allineata anche la giurisprudenza della Cassazione ormai consolidatasi nell'affermazione del suddetto principio.

All'interrogativo, comunque da porsi, se il danno c'è stato, non può seguire che una risposta pienamente negativa.

In effetti non si evidenzia, *ictu oculi*, nella vicenda alcun danno all'interesse effettivamente tutelato nell'ordinamento bridgistico, interesse da individuarsi nel corretto svolgimento delle gare che trascende anche quello dei singoli giocatori.

Ai fini della decisione appare quindi opportuna una valutazione analitica dell'accusa, evincibile dalla memoria del P.F. del 15/10/2021.

Assume, infatti, il titolare dell'azione disciplinare che *“l'abuso dello strumento della riserva si traduce in una violazione dei doveri di etica, lealtà, probità e correttezza sportiva - che rappresenta la “grund norm” alla quale va riportata la totalità degli illeciti che risentono di una non compiuta definizione in sede normativa in analogia al genus dei reati a forma libera -, poiché in assenza di giustificazione esso si trasforma in una implicita accusa di scorrettezza senza fondamento nei confronti dell'avversario”*.

Giova affermare, per sostenere ogni argomentazione contraria, ai fini del decidere, che l'assenza di giustificazione si risolve in una implicita “accusa di scorrettezza”.

Il P.F. non dà quindi esauriente e convincente spiegazione sul momento in cui segna il regolamento di confini fra il corretto esercizio di un diritto di riservarsi, di cui è titolare il giocatore, e l'abuso del diritto stesso, con il quale si deborda nell'illecito.

In altre parole, *l'actio finium regundorum*, così come tratteggiata dal P.F., fra il corretto esercizio del diritto di riserva e l'abuso di tale diritto resta nella nebulosa dell'incertezza non risolvibile se non con le presunzioni.

Il segnale nel vizio logico in cui incorre il P.F. è l'uso della parola *“implicito”*. In altri termini, è proprio su tale punto che l'accusa al D'Avossa vacilla, dovendo necessariamente rifugiarsi, per potersi concretizzare, dietro affermazioni che riguardano la metamorfosi dell'esercizio di un diritto in *“un'implicita ammissione di scorrettezza”*.

Neglige, infatti, il P.F. che la scorrettezza va provata in ogni suo elemento e non presunta, in quanto ciò comporterebbe l'inversione *dell'onus probandi* che grava in ogni caso sull'accusa.

## FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





Invero, non è questa l'unica falla logica nella formulazione dell'addebito di cui risponde l'imputato.

Infatti, il P.F. afferma ancora che *“in ogni caso è appurato che la riserva discese da una giocata avversaria che non fu compresa dal dichiarante, ma senza che egli avesse motivo di sospettare alcun danneggiamento”*.

Sostanzialmente, quindi, il P.F. ricorre ad affermazioni apodittiche laddove assume che l'incolpato non abbia avuto motivo di sospettare alcun danneggiamento senza dimostrare pienamente quanto sostiene, a meno che non si sia effettuata un'accurata introspezione psicologica su quanto era in mente all'incolpato al momento in cui ha avanzato la riserva.

Su tale circostanza, fondamentale per dare corpo all'accusa, l'addebito mosso al tesserato D'Avossa rivela una assoluta inconsistenza, atteso che andava provato non solo il motivo della riserva, che poteva anche essere infondato, ma anche la consapevolezza della sua infondatezza da parte di chi l'ha addotta.

In sostanza, il putativo, come nelle cause di esclusione della punibilità nell'ordinamento penale, vale, per scagionare l'incolpato, come il reale.

Lapalissiane appaiono le ulteriori considerazioni nella memoria del P.f. quali *“il giocatore che riserva la chiamata del direttore utilizza uno strumento di tutela fornito dal codice di gara, ma non ne può abusare”* né può assumere concreta valenza probatoria, quanto nella vicenda è accaduto *ex post*, segnando il codice di gioco i limiti temporali, modali e sostanziali disciplinanti la riserva.

In altri termini, l'inosservanza della forma entro cui deve essere ricondotta l'inosservanza della riserva, non rappresenta di per sé la prova della sua consapevole infondatezza, né tanto può scaturire dalla rappresentazione, da parte del giocatore, di un potenziale danno derivante dalla giocata avversaria, danno che comunque non è stato provato e che deve pertanto ritenersi non verificatosi.

Sul punto rilievo assorbente assume l'assenza dell'istanza al GSN ex art. 23.24 Reg. FIGBE e 18.19 CdS CONI da parte del giocatore che si riteneva danneggiato.

Da ultimo, immeritevole di alcuna considerazione, per illustrare lo stato d'animo della Lumia, giocatrice di livello internazionale, sono le affermazioni del giocatore Lo Presti il quale dichiara che la Lumia *“si era innervosita”* e che successivamente *“era fuori controllo”*, esprimendo una valutazione della condizione dell'avversaria discostante dalla dinamica del gioco, proseguito senza alcuna interruzione.

Per completezza di motivazione non può negarsi che l'espressione del Lo Presti di *“fuori controllo”* possa dare luogo a degli equivoci interpretativi, ma sarebbe comunque insostenibile o almeno arduo

## FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





pensare che il Lo Presti, compagno dell'incolpato, abbia voluto intendere con tali parole che la Lumia abbia dato segni di compromissione emotiva incidenti negativamente sulla sua capacità di gioco.

Infine, non può condividersi l'assunto del P.F. secondo cui *“è fatto notorio che la mera rappresentazione della riserva di chiamare l'arbitro, laddove non ne sussistano i presupposti, provochi una reazione dell'avversario tale da alterare il normale svolgimento del gioco a vantaggio del riservante”*. E' vero, infatti, che *notoria non egent probatione*, ma tale principio va riportato alla regola generale che necessita di verifica caso per caso.

E' indubbio, infatti, che nel caso di specie lo stato di alterazione dell'avversaria dell'incolpato è smentito obiettivamente dal dipanarsi dei fatti susseguenti alla espressione della riserva e soggettivamente dalla caratura internazionale della giocatrice.

Ne consegue che il riferimento al *“notorio”* del P.F. è, allo stato, solo l'implicita ammissione della fragilità e vulnerabilità dell'accusa mossa all'incolpato rivelatasi, all'esame del Tribunale, del tutto infondata.

Quanto alla richiesta di trasmissione degli atti perché si proceda contro la tesserata Lumia, avanzata dal difensore dell'incolpato, il Tribunale ritiene che allo stato non siano ravvisabili nel comportamento della tesserata atti idonei ad ipotizzare illeciti disciplinari sulla tranciante considerazione che, come si è già detto, la Lumia non ha presentato alcuna istanza al GSN per dolersi della riserva espressa dall'avversario nel corso della mano di gioco.

Ciò non osta a che il titolare dell'azione disciplinare, il quale ha piena conoscenza delle carte processuali, promuova – valendosi dei poteri attribuitigli -, l'azione disciplinare se di diverso avviso previa la necessaria acquisizione di ulteriori elementi di prova che non risultano sottoposti, allo stato, alla cognizione del Tribunale.

In conclusione, va riconosciuto al D'Avossa il corretto esercizio del diritto di riserva in mancanza di prova dell'abuso contestatogli.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale,

letti gli atti;

esaminate le richieste delle parti;

visti gli artt. 40, 58 , 65 e 70 Reg. Giust. FIGB;

così decide:

---

## FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





## PROSCIOGLIE

il tesserato Mario D'Avossa, (DVR014) dall'illecito contestatogli in epigrafe per l'insussistenza del fatto.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni alle parti.

Così deciso, 22 novembre 2021

Il Tribunale Federale

Il Pres. estensore dott. Antonio Feleppa

Firmato digitalmente

---

### FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

☎ +39 02 70000333

📠 +39 02 70001398

✉ figb@federbridge.it

🌐 www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI